

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC)

del 15 febbraio 2006 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 931 capoversi 2^{bis} e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)¹,
ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1

Il *Foglio ufficiale svizzero di commercio* (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l'artigianato e l'industria.

Sezione 2: Contenuto

Art. 2 Comunicazioni prescritte dalla legge

Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche seguenti:

- a. registro di commercio;
- b. fallimenti;
- c. concordati;
- d. esecuzioni;
- e. diffide ai creditori;
- f. titoli smarriti;
- g.² ...
- h. controllo metalli preziosi;
- i. bilanci;
- j. altre pubblicazioni legali.

RU **2006** 573

¹ RS **220**

² Abrogata dal n. III 1 dell'O del 18 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6149).

Art. 3 Comunicazioni non prescritte dalla legge

¹ Comunicazioni non prescritte dalla legge possono essere pubblicate nel FUSC se il loro contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell'amministrazione, del commercio, dell'artigianato o dell'industria.

² Il FUSC prevede la rubrica Infoservice per la pubblicazione di siffatte comunicazioni.

Art. 4 Annunci delle imprese

¹ Gli annunci delle imprese sono pubblicati nella rubrica relativa.

² ...³

Sezione 3: Editore**Art. 5**

Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO)⁴.

Sezione 4: Modalità di pubblicazione e pubblicazione⁵**Art. 6** Frequenza di pubblicazione

¹ Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data di pubblicazione.⁶

² Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il 26 dicembre.

³ Per gravi motivi la SECO può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.

Art. 7 Lingua

¹ Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.

² In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.

³ Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2015, con effetto dal 1° set. 2015 (RU **2015** 2745).

⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7319).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7319).

Art. 8⁷ Forma di pubblicazione

¹ Il FUSC è pubblicato in forma elettronica.

² L'editore munisce i dati del FUSC di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell'articolo 2 lettera c, d o e della legge del 18 marzo 2016⁸ sulla firma elettronica (FiEle).

Art. 9⁹ Consultazione

Il FUSC può essere consultato nelle sedi di cui all'articolo 18 della legge del 18 giugno 2004¹⁰ sulle pubblicazioni ufficiali.

Sezione 5:**Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC****Art. 10**

¹ Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi.

² La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.

³ Le comunicazioni possono essere trasmesse in altra forma elettronica, se non sono disponibili formulari interattivi o interfacce dirette.¹¹

Sezione 6: Forme della pubblicazione elettronica**Art. 11** Pubblicazione in Internet

¹ La SECO pubblica il FUSC in Internet.

² Tiene un archivio online dotato di una funzione di ricerca limitata a tre anni al massimo. Le comunicazioni concernenti i fallimenti di privati sono accessibili al massimo per un anno.

³ Mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).

⁸ RS 943.03

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).

¹⁰ RS 170.512

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 529).

⁴ Le comunicazioni che non sono più consultabili nell'archivio online sono accessibili presso la Biblioteca nazionale svizzera^{12,13}

Art. 12 Abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica

¹ La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.

² Permette di scegliere le rubriche comprese nell'abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.

³ ...¹⁴

Art. 13 Condizioni per l'utilizzo dei dati

¹ Per l'utilizzo in forma elettronica dei dati di cui all'articolo 12 si applicano le condizioni seguenti:

- a.¹⁵ ...
- b. il contenuto dei dati non deve essere modificato;
- c. la presentazione grafica dei dati deve consentire di distinguere chiaramente questi ultimi da commenti o altre aggiunte simili;
- d. devono essere pubblicate anche le indicazioni apportate dalla SECO concernenti la qualità dei dati forniti.

² Per l'utilizzo di dati che non sono muniti di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell'articolo 2 lettera c, d o e FiEle¹⁶ si applicano inoltre le condizioni seguenti:¹⁷

- a.¹⁸ i dati devono essere accompagnati dall'indicazione seguente: «La presente non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede soltanto i dati del FUSC che la SECO ha munito di una firma o di un sigillo elettronici»;
- b. gli annunci pubblicitari, l'imballaggio, il supporto dei dati o il mezzo di comunicazione elettronico non devono suggerire che si tratti di una pubblicazione ufficiale.

¹² <http://e-helvetica.nb.admin.ch>

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 529).

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 529).

¹⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 529).

¹⁶ RS **943.03**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4667).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4667).

Sezione 7: Emolumenti

Art. 14¹⁹ Obbligo di versare emolumenti

¹ È tenuto a versare un emolumento chiunque trasmetta alla SECO comunicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla legge, annunci delle imprese o annunci e inserzioni.

² Le unità dell'Amministrazione federale centrale non versano emolumenti per le comunicazioni effettuate per conto proprio.

Art. 15 Emolumento per la pubblicazione

¹ Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell'allegato.

² Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²⁰ sugli emolumenti.

Art. 16²¹

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 giugno 1937²² sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2006.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7319).

²⁰ RS **172.041.1**

²¹ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7319).

²² [CS **2** 712; RU **2000** 187 art. 21 n. II]

*Allegato*²³
(art. 15)

Emolumenti per la pubblicazione

Gli emolumenti comprendono l'IVA.

1 Pubblicazioni ai sensi degli articoli 2 e 4

11 In generale

Comunicazioni trasmesse mediante formulario interattivo (art. 10 cpv. 1)	Tariffa per tipo di comunicazione:	
	Fallimenti	fr. 15.–
	Concordati	fr. 15.–
	Esecuzioni	fr. 15.–
	Diffide ai creditori	fr. 15.–
	Titoli smarriti	fr. 15.–
Comunicazioni trasmesse in altra forma elettronica (art. 10 cpv. 3)	Emolumento di base:	fr. 30.– (incl. 650 caratteri)
	Per ogni 50 caratteri supplementari:	fr. 2,50

12 Interfacce

I servizi che dispongono di un'interfaccia elettronica diretta ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 pagano importi forfetari ridotti.

13 Iscrizioni provenienti dal registro di commercio

Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di commercio sono calcolati conformemente all'ordinanza del 3 dicembre 1954²⁴ sulle tasse in materia di registro di commercio.

2 Bilanci ai sensi dell'articolo 2

Gli emolumenti per la pubblicazione di bilanci ammontano a 100 franchi per bilancio e versione linguistica.

²³ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2745).

²⁴ RS 221.411.1

3 Annunci delle imprese ai sensi dell'articolo 4

Dimensioni dell'annuncio	Fornitura materiale grezzo	Fornitura materiale pronto per la pubblicazione
Sedicesimo di pagina (140×45 mm)	fr. 160.–	fr. 112.–
Ottavo di pagina (140×95 mm)	fr. 320.–	fr. 224.–
Quarto di pagina (140×95 mm)	fr. 640.–	fr. 448.–
Terzo di pagina (140×310 mm)	fr. 960.–	fr. 672.–
Mezza pagina verticale (140×410 mm)	fr. 1280.–	fr. 896.–
Mezza pagina orizzontale (285×200 mm)	fr. 1280.–	fr. 896.–
Sei ottavi di pagina (285×310 mm)	fr. 1920.–	fr. 1344.–
Pagina intera (285×410 mm)	fr. 2560.–	fr. 1750.–

Agli annunci su più pagine si applicano emolumenti ridotti.

